

**Coni****GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING**

n. 07/08

così composto:

Avv. Luca Fioromonte
Avv. Silvia Chiappalupi
Avv. Luigi Di Maio
Dott. Antonio Marra
Dott. Diana Bianchedi
Prof. Marcello Chiarotti

Vice Presidente
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario relatore
Componente giuridico ordinario
Componente tecnico n.v.
Componente tecnico n.v.
Componente tecnico n.v.

Decisione

sul ricorso proposto dalla Procura Antidoping del CONI

Avverso

la decisione della Corte d'Appello Federale della FITT adottata nella riunione del 25 gennaio 2008 nei confronti dell'atleta Nicola Gambi nato a Ravenna il 28 aprile 1976.

L'atleta Nicola Gambi tesserato per la Società Circolo Beach Club Senigallia, affiliata alla Federazione Italiana Tennis, in data 22 luglio 2007, al termine della gara dei "Campionati Italiani maschili" disputata a Lido di Spina, veniva sottoposto a controllo antidoping e trovato positivo per la presenza nel campione biologico prelevato di Benzoincgonina (metabolita della cocaina).
Lo stesso atleta veniva nuovamente sottoposto a controllo antidoping in data 22 agosto 2007 al termine della gara "Torneo di Senigallia di Beach Tennis" disputata a Senigallia e nuovamente riscontrato positivo per la presenza di Benzoincgonina ed Ecgonina Metilestere (metabolita della cocaina).

In data 6 settembre 2007 il Gambi chiedeva l'effettuazione delle controanalisi per entrambi i campioni biologici ma venivano effettuate le controanalisi solo sul campione prelevato il 22 luglio 2007 che confermavano il dato analitico riscontrato nel primo esame. In data 14 settembre 2007 la Corte d'Appello Federale disponeva la sospensione cautelare del Gambi dall'attività sportiva.

La Procura Antidoping convocava il Gambi per il 4 dicembre 2007 per essere sentito in merito alla positività riscontrata e nel corso dell'interrogatorio il Gambi ammetteva di aver assunto cocaina

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

00194 Roma, Foro Italo

Tel +39 06 3685 1

www.coni.it

cinque giorni prima della gara del 22 luglio 2007 senza specificare con quale modalità. La stessa operazione aveva effettuato 7 giorni prima del secondo accertamento. Precisava che le due assunzioni di droga non erano state determinate dal fine di migliorare le sue prestazioni sportive ma solo da motivi personali.

Di fronte all'ammissione dell'atleta di aver fatto uso di droga, la Procura Antidoping, riteneva che lo stesso avesse violato l'art. 2.1 del Regolamento Antidoping, considerava tuttavia che si fosse trattato di un'unica violazione poiché l'atleta, al secondo prelievo, non era ancora a conoscenza del risultato del primo.

In data 10 dicembre 2007 la Procura Antidoping deferiva l'atleta Nicola Gambi al competente Organo di Giustizia Federale della Federazione Italiana Tennis perché gli venisse irrogata la sanzione prevista dall'art. 10.2 del Regolamento Antidoping e cioè la sospensione da qualsiasi gara per un periodo di due anni.

Nella seduta del 25 gennaio 2008 la Corte d'Appello Federale affermava che non sussisteva alcun dubbio sull'uso delle sostanze vietate da parte dell'atleta per sua stessa ammissione e a seguito del risultato positivo delle analisi, per cui era evidente la sua colpevolezza. La Corte tuttavia in contrasto con la richiesta della Procura riteneva che il Gambi non avesse assunto la droga per migliorare le sue prestazioni sportive ma per sue particolari ragioni personali pertanto la sua collaborazione, al contrario di quanto affermato dalla Procura, non poteva andare oltre l'ammissione della colpa il che veniva considerato dalla Corte sufficiente ad applicare nei suoi confronti la riduzione della pena di cui all'art. 10.5.2 del Regolamento Antidoping, infliggendogli la squalifica di anni uno a decorrere dalla data di sospensione cautelare il 14/9/2007.

La Procura impugnava la decisione della Corte d'Appello Federale della Federazione Ciclistica Italiana che, pur ritenendo dimostrata la positività dell'atleta, aveva applicato la sanzione ridotta affermando che il comportamento corretto tenuto dall'atleta nel corso del dibattimento meritasse una riduzione della squalifica. La Procura rievca che la positività per cocaina richiede una condanna a due anni e che l'ipotesi prevista dall'art. 10.5.1. non può essere considerata essendo chiara l'assunzione quanto meno colposa della sostanza. Per quanto concerne la collaborazione dell'atleta, lo stesso si è limitato ad ammettere il fatto senza alcuna collaborazione. In riferimento poi all'assenza di colpa o negligenza non può essergli attribuita alcuna attenuante in quanto le circostanze addotte dall'atleta dimostrano un suo facile uso della sostanza vietata, né elementi certi sono stati portati tali da poter invocare la riduzione della sanzione edittrale prevista, soprattutto perché siamo di fronte ad una doppia assunzione della stessa sostanza il che prova una coscienza e volontaria intenzione di violare la normativa antidoping.

Né può accettarsi la giustificazione che l'uso non sia stato finalizzato al miglioramento delle prestazioni sportive perché la cocaina è idonea allo scopo. Pertanto chiede che questo G.U.I. commini la sanzione della sospensione per anni due.

Anche la WADA faceva pervenire una memoria contro la decisione della Federazione Ciclistica Italiana nella quale afferma che la sola presenza di una sostanza proibita nel campione biologico di un atleta costituisce doping la qual cosa non è in discussione poiché accertato da laboratori accreditati. In tali casi la squalifica è di due anni, periodo che può essere ridotto ove l'atleta dimostri come la sostanza sia penetrata nel suo organismo, ma nel caso in esame l'atleta ha ammesso l'uso di cocaina per motivi privati ma non ha indicato come l'abbia assunta e pertanto non può essere ridotta la sanzione. La Corte inoltre ha sbagliato nel ritenere che l'atleta non intendesse migliorare le sue prestazioni sportive perché la coca è una sostanza proibita e la sola presenza nelle urine dell'atleta costituisce una violazione della normativa antidoping.

Infine l'atleta può avere una riduzione della squalifica se collabora nel far scoprire o accettare una violazione della normativa da parte di una terza persona il che non è avvenuto. Pertanto, non sussistendo prove che consentono una riduzione della sanzione la WADA chiede di comminare la sanzione di due anni di squalifica

Questo Collegio, udita la relazione del giudice relatore e sentite le parti il rappresentante della Procura Antidoping ed il legale della difesa, ritiene che l'atleta nella vicenda in esame abbia tenuto